


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

N. Reg.Sent.  
Anno 2005  
N. 7215 Reg.Ric.  
Anno 2005

Stefano Baccarini                      Presidente  
Silvestro Maria Russo                Componente  
Giulia Ferrari                          Componente - Estensore



ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 7215/05, proposto dalla soc. A.C. Imolese s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Berardo Serafini presso il cui studio in Roma, via dell'Olmata n. 30, è elettivamente domiciliata

**contro**

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Po n. 9,

**per l'annullamento, previa sospensiva,**

della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio del 15 luglio 2005, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la mancata ammissione al campionato di calcio della Serie C2 per la stagione sportiva 2005/2006; nonché di tutti gli altri atti ad esso connessi, coordinati, preordinati, successivi e/o conseguenti, ed in particolare: della delibera della F.I.G.C. del 15

*Ferrari*

marzo 2005 (contenuto nel C.C. n. 189/e, lett. b, punto 7), qualora si ritenesse requisito indefettibile per l'iscrizione alla categoria di partenza l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005, nei confronti dell'Erario, degli Enti previdenziali e del Fondo Fine Carriera ... [o] ... la pendenza di lite non temeraria innanzi al competente organo; della delibera della Co.Vi.So.C., con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla soc. A.C. Imolese s.r.l.; della delibera della Co.A.Vi.So.C., con la quale è stato parimenti respinto l'appello presentato dalla soc. A.C. Imolese s.r.l.; del lodo del Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, emesso in data 26 luglio 2005, con il quale è stata dichiarata "inammissibile l'istanza arbitrale".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ferrari

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto, quanto segue

#### FATTO

1. Con ricorso notificato in data 28 luglio 2005 la soc. A.C. Imolese s.r.l. impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l'annullamento.

Esponde, in fatto, di essere una società affiliata alla Federazione Gioco Calcio Italiana (F.I.G.C.) e di non essere stata iscritta al campionato professionisti, Serie C2 del 2004/2005 avendole la Commissione di vigilanza sulle Società di Calcio (CO.Vi.So.C.) contestato il mancato possesso di alcuni dei requisiti necessari per l'ammissione. In particolare detta Commissione ha rilevato ha dedotto: a) il mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, dei debiti nei confronti dell'Erario, scaduti il 31 marzo 2005 e derivanti da rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; b) il mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, dei debiti nei confronti degli Enti previdenziali, scaduti il 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

In effetti le uniche pendenze economiche gravanti sulla ricorrente riguardano l'Erario, atteso che né i propri tesserati né altre società sportive vantano crediti nei suoi confronti; comunque dette pendenza attengono alla gestione pregressa, avendo essa nella stagione 2004/2005 onorato tutti gli impegni assunti. In particolare, i debiti della ricorrente ammontano a:

a) € 252.966,40 nei confronti dell'Agenzia dell'entrate (cartella di

*Ferrari*

pagamento del 13 febbraio 2004). Per far fronte a detto debito, con raccomandata dell'11 marzo 2005 essa ha fatto istanza di condono, con contestuale pagamento della prima rata. Non avendo potuto pagare le successive rate, ha proposto un piano di rientro, presentando all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Imola, in data 17 giugno 2005, domanda di ammissione al pagamento rateale. Con nota del 30 giugno 2005 l'Ufficio, pur riservandosi di effettuare i dovuti controlli presso il concessionario della riscossione per verificare l'esistenza di eventuali altre pendenze e pretendendo la produzione di una fidejussione, ha preannunciato che procederà "all'emissione del decreto di dilazione, in un numero di rate da definire".

b) € 66.273,58 a titolo di I.R.P.E.F. in gran parte relativa agli anni 2003 e 2004. Per detto debito, sebbene non sia stata ancora notificata alcuna cartella esattoriale, la ricorrente ha presentato, in data 29 giugno 2005, richiesta di pagamento rateale.

c) € 118.383,14 nei confronti dell'I.N.A.I.L. per debiti correnti e € 53.534,51 per debiti iscritti a ruolo, in relazione ai quali ha presentato istanza di rateizzazione. L'Amministrazione, con nota dell'11 maggio 2005, ha dichiarato di aver preso atto della richiesta e di essere in attesa della produzione di polizza fidejussoria.

d) € 22.240,64 nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. in conseguenza di un'errata applicazione dell'aliquota previdenziale (26% anziché 30%). Con istanza del 6 luglio 2005 la ricorrente ha chiesto la dilazione di questo debito.

Benzi

Il Consiglio Federale della F.I.G.C., con l'impugnato provvedimento del 15 luglio 2005 n. 27/a, avendo rilevato il mancato possesso da parte della società di alcuni requisiti richiesti per l'ammissione al campionato, Serie C2, per la stagione sportiva 2005/2006, ha respinto il ricorso dalla stessa presentato, disponendone la non ammissione alla Serie C2.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) *Eccesso di potere per errata interpretazione della lett. b, punto 7), della delibera della F.I.G.C. del 15 marzo 2005 per contrarietà ai principi di razionalità (art. 3 Cost.) e buon andamento ed imparzialità, ovvero eccesso di potere per illegittimità derivata dalla delibera F.I.G.C. nella misura in cui l'esclusione della A.C. Imolese s.r.l. consegua alla circostanza che non è contemplata l'iscrizione per le società che non abbiano proceduto ad una rateizzazione dei debiti con l'erario. Quanto prescritto dalla F.I.G.C. con la delibera 15 marzo 2005 n. 189/a deve essere interpretato secondo i principi costituzionali, giacché non può ammettersi che una federazione sportiva deputata a curare interessi a valenza pubblicistica, ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.L.vo n. 242 del 1999, possa violare i principi di razionalità, imparzialità e buon andamento. Se l'ordinamento statale ammette che i contribuenti possono concordare rateizzazioni con l'Erario, in modo da garantire l'interesse pubblico alla riscossione del dovuto, non è concepibile che siffatta possibilità venga, in via di fatto, soppressa per volontà*

Ferrari

della F.I.G.C..

b) *Eccesso di potere per l'imposizione coattiva di atti definitivamente impeditivi a che la ricorrente possa conseguire l'oggetto sociale.* La F.I.G.C. con proprie norme regolamentari interne, che non hanno certo valenza di legge dello Stato, pone in essere atti impositivi aventi efficacia ablativa, tanto da costringere una società a responsabilità limitata a subire conseguenze patrimoniali che nessun'altra società, con oggetto diverso dall'attività calcistica, potrebbe tollerare. Inoltre, con comportamento irrazionale e contraddittorio la Federazione Gioco Calcio sta provvedendo a saldare i crediti che la ricorrente società vanta nei suoi confronti, pur nella consapevolezza che la stessa non potrà più essere iscritta al campionato.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

4. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## **DIRITTO**

1. Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna la mancata ammissione ai campionati professionisti di Serie C2 della stagione sportiva 2005/2006, perché non avrebbe ripianato i propri debiti né con l'Erario né con gli Enti previdenziali.

2. Prima di passare all'esame delle singole censure dedotte dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio è opportuno individuare

Ferraro

nei loro esatti confini, sia la materia del contendere sia gli spazi che, in relazione ad essa, il vigente ordinamento riserva al sindacato del giudice della legittimità.

La ricorrente società ha impugnato innanzi a questo Tribunale sia il lodo emesso in data 26 luglio 2005, su sua istanza, dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, sia la delibera adottata in data 15 luglio 2005 dal Consiglio federale con la quale, in dichiarata adesione al parere reso dal Co.A.Vi.So.C., è stata disposta la non ammissione della società ricorrente al campionato di Serie C2. Detta delibera costituisce l'atto di base sul quale la ricorrente ha chiesto l'intervento annullatorio del Collegio arbitrale, da estendersi anche ai pareri resi dal Co.Vi.So.C. e dal Co.A.Vi.So.C..

3. Per quanto attiene ai limiti che il sindacato del giudice della legittimità incontra quando è chiamato a pronunciare sul *decisum* della Camera di conciliazione il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni alle quali la Sezione è pervenuta in una recente occasione (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571). La decisione della Camera di conciliazione - si è detto - costituisce un arbitrato irrituale avente, come tale, natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 cod. civ., per quest'ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (vale a dire non

Ferraro

abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa), restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto (T.A.R. Piemonte, II Sez., 18 marzo 1999 n. 139 e 4 febbraio 1999 n. 58).

Visti gli atti di causa il Collegio rileva che non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame, né nei confronti del lodo della Camera arbitrale la ricorrente deduce censure intese a denunciare vizi sui quali è consentito al giudice amministrativo di esercitare il proprio sindacato.

Per questa parte il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ma detta declaratoria non è in grado di danneggiare la ricorrente società atteso che, una volta esperita la cd. pregiudiziale sportiva, il giudizio procede dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'impugnato provvedimento di base, cioè della delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, nei cui confronti sono state dedotte censure che ricalcano, nella sostanza, quelle proposte avverso il lodo e non esaminate nel merito per le ragioni innanzi esposte.

4. Il Collegio ritiene invece di non doversi porre d'ufficio la questione dell'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, essendo lo stesso infondato nel merito, atteso che l'atto introduttivo del giudizio non reca censure idonee a far dubitare della conformità a legge e canoni di buona amministrazione delle ragioni che hanno indotto il Consiglio

*Tenore*

Federale della F.I.G.C. e negare alla società ricorrente l'ammissione al campionato di C2 per la stagione sportiva 2005/2006.

Ed invero, detta società non solo non ha provveduto al pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, dei debiti contratti nei confronti dell'Erario e degli Istituti di previdenza e scaduti il precedente 31 marzo, ma ha presentato istanza di rateizzazione del debito erariale in data 29 giugno e, quindi, solo un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione e senza neppure aver provveduto a depositare la richiesta polizza fidejussoria, e del debito nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. solo il 6 luglio 2005, con ciò stesso ponendo le Amministrazioni competenti nella materiale impossibilità di provvedere nei termini prescritti.

Questo in punto di fatto.

Può aggiungersi, questa volta in punto di diritto, che non è esatta l'affermazione secondo cui l'ordinamento sportivo a differenza di quello statale, non consentirebbe irragionevolmente al debitore di far fronte agli impegni assunti mediante pagamenti dilazionati. E' vero invece che ambedue gli ordinamenti condizionano la rateizzazione dei debiti, siano essi erariali o previdenziali, al rispetto di una tempistica che nella specie la società ricorrente ha intenzionalmente ommesso di osservare essendo irragionevole il solo supporre che un qualsiasi soggetto, veramente interessato a regolarizzare la propria posizione debitoria, possa avanzare istanza di rateizzazione non

Ferrari

solo senza citare garanzie ma il giorno precedente la scadenza del termine oppure a termine scaduto.

Priva di rilevanza al fine del decidere è la circostanza che la società ricorrente risulterebbe a sua volta creditrice, nei confronti della F.I.G.C., di somme conseguenti agli ordinari interventi federali.

Ed invero, a prescindere dal fatto che dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente risulta che le somme in questione (€ 17.975,77; € 35.951,53; € 29.767,37 e € 18.801,76) sono già state *accreditate*, per cui non sussisterebbe una situazione creditoria in atto, è assorbente la considerazione che i debiti (di notevole importo), che impediscono alla società di partecipare al campionato, sono quelli che essa ha nei confronti dell'Erario e di due Istituti di previdenza e che, come tali, non sarebbero mai suscettibili di compensazione con i crediti che la stessa società assume, ma non documenta, di avere nei confronti di un soggetto diverso (la F.I.G.C.).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsi l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -**

**SEZIONE TERZA**

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla soc. A.C. Imolese s.r.l., in parte lo dichiara inammissibile e in

Ferrari

